

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOCT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 13/10/2020

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020

Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020** (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive) il Governo ha inteso adottare ulteriori misure di contenimento del rischio epidemiologico efficaci sino al 13 novembre 2020.

Tra le nuove misure adottate, si prevedono alcune disposizioni di interesse per il mondo dello Sport.

✓ Attività motoria e sportiva individuale all'aperto

Lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, resta consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Si ricorda che il mantenimento della distanza interpersonale non si applica qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o per persone non completamente autosufficienti.

✓ Palestre, piscine, centri e circoli sportivi aperti al pubblico

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, **restano consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**. Per la definizione di attività sportiva di base si rimanda a quanto previsto dalle singole Federazioni.

Tale attività si continua a svolgere in conformità con le [linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport](#), sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.

Sul punto si segnala che il DPCM 13 ottobre, [allegato 9](#), contiene le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020, contenenti **indirizzi operativi specifici validi per piscine e palestre, che non presentano sostanziali novità** rispetto alla versione precedente.

✓ Sport di contatto

Resta consentito lo svolgimento degli sport di contatto, sia a livello agonistico che di base, da parte delle Società professionistiche, delle ASD e SSD, riconosciute dal CONI, dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Sono, invece, vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto a carattere amatoriale.

Si segnala che il divieto, così introdotto, decorre dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un successivo provvedimento del Ministro dello Sport con il quale si individueranno gli sport di contatto.

✓ **Eventi e competizioni sportive**

Resta consentito, nel rispetto degli specifici protocolli, il regolare svolgimento di competizioni sportive di qualunque categoria organizzate sul territorio italiano da FSN, DSA o EPS, riconosciuti dal CONI o dal CIP, e dalle rispettive Federazioni internazionali.

Per la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi, prima dell'ingresso in Italia, devono effettuare un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione rilasciata in occasione dell'ingresso in Italia.

Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riportare i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli.

✓ **Presenza di pubblico negli impianti sportivi**

Per gli eventi e le competizioni sportive ufficiali in ambito CONI e CIP, nonché quelli riconosciuti dalle rispettive Federazioni internazionali, **è consentita la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ed enti organizzatori**.

La percentuale massima di riempimento consentita è del **15%** rispetto alla capienza totale e comunque **non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi**, a condizione che nell'impianto sportivo sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, adeguati volumi e ricambi d'aria, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, che sia misurata la temperatura all'accesso e che sia disposto l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potranno stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti

Non è, invece, consentita la presenza di pubblico alle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni e agli eventi sportivi.

✓ **Assemblee, meeting, convegni, corsi, etc.**

Il DPCM 13 ottobre **consente lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e congressuali**, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

A tale settore si applicano gli **indirizzi operativi specifici validi per congressi e grandi eventi fieristici** contenuti nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 di cui all'[allegato 9](#), DPCM 13 ottobre.

✓ **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

Il Decreto conferma **l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie** (mascherina), nonché **l'obbligo di indossarlo sia nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, sia in tutti quelli all'aperto**.

Tale obbligo viene meno dove, considerate le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono espressamente esclusi da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Si segnala che l'obbligo di avere con sé nonché di indossare la mascherina **non sussiste nello svolgimento dell'attività sportiva**. Il Ministero dell'Interno ha precisato che la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali (*jogging* e *footing*) potrà continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina.

*

Le disposizioni sopra richiamate, fatta eccezione per la pratica degli sport di contatto per cui si attende specifico provvedimento ministeriale, si applicano dalla data del 14 ottobre e sono efficaci, salvo modifiche, sino al 13 novembre 2020.

La violazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato.

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC